



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°135 del 16/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. PROVINCIALE 06.41217705

INDICE

Segreteria

Risultati gare

Giustizia Sportiva

Allegati : Modello variazioni

MOTIVAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO **TERRITORIALE**

Stralcio al C.U. n. 416 del 10/05/2019

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. C.F.C. CERVETERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TRIPPETTI DARIO PER 4 GARE, SPECCHIA GIACOMO PER 3 GARE E SANTI SIMONE ED ALESI RICCARDO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019
(Gara: C.F.C. CERVETERI – ACCADEMIA PALIDORO del 24/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, assumendo che la situazione venutasi a creare è stata causata da uno stato di alterazione psicologica del proprio portiere Trippetti e dall'arbitro che non era stato in grado di gestire la situazione;
rilevato, preliminarmente, che risultano inammissibili le censure svolte per i calciatori Simone Santi ed Riccardo Alesi, poiché l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate";
esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte dei tesserati della società reclamante, in particolare della condotta minacciosa, ingiuriosa e violenta dei calciatori Giacomo Specchia e Dario Trippetti, il quale reiterava il proprio comportamento;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure, a eccezione dell'ammenda, la cui misura deve essere ricondotta ai consueti parametri di questa Corte.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori SANTI Simone ed ALESI Riccardo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 75,00, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa ricorso va restituita.

1. Risultati Gare pervenute in ritardo

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
8/05/19	9/R	VIRTUS TORVAJANICA	SAN MICHELE CALCIO	1	- 2

2. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: A					
DATA GIORNATA					
11/05/19	12/R	ARCINAZZO ROMANO	MORICONE	1	- 3
		ARSOLI	ANTICOLI CORRADO 1966	3	- 2
		SEMPIONE CALCIO	POSEIDON SPORTING C. 2013	0	- 0
12/05/19	12/R	A FERRARIS VILLANOVA 1956	ATLETICO OLEVANO	1	- 4
		CINETO ROMANO 1974	POLISPORTIVA MANDELA	5	- 1
		GREGORIANA	NUOVA TOR SAPIENZA	5	- 2
		NOVA 7	AFFILE	2	- 1
GIRONE: B					
DATA GIORNATA					
12/05/19	12/R	ATLETICO TORRES	REAL MARINO 90	2	- 1
		D.PINO PUGLISI NETTUNO II	VALMONTONE CALCIO	2	- 0
		LUCKY JUNIOR	ESERCITO CALCIO APRILIA	3	- 0
		MONTELANICO CALCIO A 5	RAYO VELLETRANO	3	- 1
		NUOVA CARCHITTI	ATLETICO MONTECOMPATRI	0	- 4
		SAN MICHELE CALCIO	GEMIT MONTEPORZIO	3	- 1
		VIRTUS TORVAJANICA	NAVY JUNIORS	3	- 3
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	FC ROMA NORD	LA SBOFARDA FC	2	- 2
		FIDELIS ROMA CALCIO	BORGATA GORDIANI	2	- 1
		LE SPRETE VILLANOVA	CINQUESTELLESPORT AR.L.	2	- 1
		POL.ATLETICO DIRITTI	CITTA DI FIANO A.S.D.	0	- 1
		PONZANO ROMANO	CRIS	3	- 0
		TESTACCIO 68	ELIS A.R.L.	1	- 2
12/05/19	13/R	SPORTING ANIENE	CASTELCRETONE	1	- 1
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	ATLETICO GRIFONE	VIGOR MELLIS	3	- 2
		CITTA DI PASSOSCURO	ETRURIANS	4	- 1
12/05/19	13/R	ACCADEMIA PALIDORO	ISOLA FARNESE CALCIO SSD	1	- 1
		C.F.C. CERVETERI	ACROS	0	- 2
		CAERE MMD	RIANO SOCCER	V.D.G.S.	
		G.S. DRAGON CITY	MONTEDORO	3	- 0
		TEVERE ROMA	TFA	2	- 0

UNDER 19 PROV. RM

GIRONE: A					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	POL. S.ANGELO ROMANO	GRIFO ACADEMY	3	- 1
		PRO MARCELLINA	ATLETICA ROMA 6	3	- 2
		TIVOLI CALCIO 1919	CANADESI SPORTING CLUB	V.D.G.S.	
		VILLA ADRIANA	LA RUSTICA	0	- 4
		VIS SUBIACO	NUOVA TOR SAPIENZA	0	- 1
		S.FRANCESCA CABRINI	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	6	2
		VIRTUS OLIMPIA ROMA SB	VIRTUS VIGNE NUOVE	N	P
GIRONE: B					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	CLUB OLIMPICO ROMANO	SPORTING SACROFANO	2	- 1
		MIDEPORTE COLLE SALARIO	LEOCON	V.D.G.S.	
		TEVERE ROMA	CITTA DI CERVETERI	0	- 1
		VIRTUS BRACCIANO	SPES 1908	PR RECL	
12/05/19	13/R	CESANO	TREVIGNANO CALCIO	6	- 1
		FIDENE	PRIMA PORTA SAXA RUBRA	N	P
		OTTAVIA	REAL AURELIO	11	0
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	ATLETICO ZAGAROLO	MAGNITUDO FCCG	4	- 0
		CASTELVERDE CALCIO ARL	ATLETICO MONTEPORZIO	3	- 1
		COLONNA	SPORTING SAN CESAREO	7	- 1
		ROMA VIII A R.L.	PROCALCIO TORBELLAMONACA	2	- 1
		SETTEVILLE CASEROSSE	NUOVA LUNGHEZZA	4	- 2
		SIGNIA CALCIO	FOOTBALL CLUB FRASCATI	1	- 9
		TOR LUPARA	TORRE ANGELA ACDS S.R.L.	3	- 2
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
11/05/19	13/R	ATLETICO MORENA S.R.L.	TOR DE CENCI	3	- 2
		FIORIDA PORTUENSE	REAL ROCCA DI PAPA	0	- 3
		OSTIANTICA CALCIO 1926	CVN CASAL BERNOCCHI	0	- 1
		SANTA MARIA DELLE MOLE	VIVACE FURLANI 1922	4	- 2
		TEAM NUOVA FLORIDA 2005	INDOMITA POMEZIA A.S.D.	2	- 0
		VIRTUS TORVAJANICA	ROCCA PRIORA CALCIO	V.D.G.S.	
12/05/19	13/R	G. CASTELLO	ATLETICO TORVAJANICA	6	- 0

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 15 Maggio 2019:

TERZA CATEGORIA ROMA

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 24/ 4/2019

RICORSO DELLA SOCIETA' A.P.D. CAERE MMD PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEI CALCIATORI BALDASSERONI ANDREA E PRODAN ROMULUS CLAUDIU DELLA SOCIETA' A.S.D. ETRURIANS RELATIVAMENTE ALLA GARA A.S.D. ETRURIANS – A.P.D. CAERE MMD DEL 25 APRILE 2019, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 125 del 2.5.2019 (pag. 10),
esaminate le deduzioni di controparte,
decide quanto segue:

La Società A.P.D. CAERE MMD ha proposto reclamo avanti questo Organo Giudicante adducendo che nella gara disputata il 25.4.2019 valevole per il Campionato di Terza Categoria Roma, la Società A.S.D. ETRURIANS aveva schierato i calciatori BALDASSERONI Andrea e PRODAN ROMULUS Claudiu (rispettivamente indicati con i n.ri 3 e 6 nella distinta gara), nonostante gli stessi fossero squalificati e, chiedendo, per tale motivo, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

La Società A.S.D. ETRURIANS presentava proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 29 -comma 8 bis C.G.S. osservando che i giocatori in questione avevano scontato la gara di squalifica loro comminata nella gara disputata contro la Soc. ATLETICO GRIFONE. Aggiungeva che a nulla comportava la circostanza che la predetta Società avversaria partecipasse al Campionato di Terza Categoria come squadra fuori classifica, in quanto in diversa ipotesi, come testualmente sostiene la resistente *“si arriverebbe all'assurdo giuridico che un calciatore, squalificato per una giornata, sarebbe costretto a saltarne due”*.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

Come risulta dal C.U. n. 112 del 4.4.2019 (pag. 8) ai calciatori BALDASSERONI Andrea e PRODAN ROMULUS Claudiu della Soc. A.S.D. ETRURIANS era stata comminata una gara effettiva di squalifica per cumulo di ammonizioni. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del C.G.S. le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate nelle gare *“che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali”*. A fronte di questo inequivocabile dettato normativo, la circostanza dedotta dalla Soc. A.S.D. ETRURIANS che i suddetti calciatori non abbiano preso parte alla partita prevista per la 9ª giornata di ritorno del campionato contro la Soc. ATLETICO GRIFONE, squadra che partecipa al Campionato di Terza

Categoria come “fuori classifica”, non può assumere alcuna sorte di valore, in quanto la gara disputata tra Etrurians e Atletico Grifone non poteva conseguire un “risultato valido agli effetti della classifica”. A corollario di quanto sopra, e a confutazione di quanto osservato dalla Società A.S.D. ETRURIANS basti osservare che l'ATLETICO GRIFONE non può istruire alcun ricorso per la declaratoria di irregolarità della posizione di calciatori avversari squalificati, in quanto, proprio per la sua natura di “squadra fuori classifica”, non è portatore di alcun interesse giuridico ad agire in tali termini avanti questo Organo Giudicante.

Fermo tutto quanto sopra, ne discende che nella gara oggetto del presente reclamo, valida per la 10^a giornata di ritorno del Campionato di terza Categoria, i calciatori BALDASSERONI Andrea e PRODAN ROMULUS Claudiu non avevano ancora scontato la gara effettiva di squalifica loro comminata e, pertanto, non avevano titolo a partecipare alla stessa.

P.Q.M.

Il Giudice di Primo Grado:

- accoglie il reclamo della Soc. A.P.D. CAERE MD e, per l'effetto, commina a carico della Soc. A.S.D. ETRURIANS la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.D. ETRURIANS – A.P.D. CAERE MMD del 25.4.2019, valevole per il Campionato di Terza Categoria Roma, con il punteggio di 0-3;
- commina a carico della Soc. A.S.D. ETRURIANS l'ammenda di Euro 50,00;
- squalifica per una ulteriore gara effettiva i calciatori BALDASSERONI Andrea e PRODAN ROMULUS Claudiu della Soc A.S.D. ETRURIANS;
- inibisce fino al 24.5.2019 il Sig. CEPOLLARO Marco, dirigente accompagnatore della Società A.S.D. ETRURIANS nella gara in epigrafe;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.

GARE DEL 11/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ARCINAZZO ROMANO

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 5/2019

CERVELLINI GIUSEPPE (CITTA DI PASSOSCURO)

Perché entrava indebitamente, a seguito di un parapiglia, nel terreno di giuoco spintonando un calciatore della squadra avversaria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 5/2019

TOCCA ADALBERTO (ARCINAZZO ROMANO)

Allontanato per diverbio con un calciatore avversario.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STEFANETTI FEDERICO (POL.ATLETICO DIRITTI)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro. reiterava il proprio comportamento anche dall'esterno del terreno di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MILLANTA REMO (FIDELIS ROMA CALCIO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CORTINI SERGIO (ELIS A.R.L.)

Espulso per cumolo di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare scalcia la bandierina del calcio d'angolo danneggiandola.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUGNOLI LORENZO (BORGATA GORDIANI)

DE FAZIO MATTEO (POL.ATLETICO DIRITTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI CENSI ALESSANDRO (ARSOLI)

FOLGORI CHRISTOPHER (ARSOLI)

MOLTONI LUCA (ARSOLI)

MAGISTRI MAURIZIO (CRIS)

PRODAN ROMULUS
CLAUDIU (ETRURIANS)

BIANCATELLI MARCO (PONZANO ROMANO)

CAVIEZEL NICOLO (POSEIDON SPORTING C. 2013)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

GREGORI ALESSIO (ARSOLI)

Perché al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

PINTO SILVA TIAGO
HENRIQUE (POL.ATLETICO DIRITTI)

Perché al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

SANTUCCI ANTONIO (ANTICOLI CORRADO 1966)

SAMBUCCI LUCA (ETRURIANS)

DI MARIO LORENZO (SEMPIONE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRIGERI ALESSIO (ATLETICO GRIFONE)

MORICONI ALESSANDRO (CINQUESTELLESPO RT AR.L.)

FERRETTINI LUCA (FIDELIS ROMA CALCIO)

ODDI ROBERTO (LE SPRETE VILLANOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SALVATI LUCA (CITTA DI FIANO A.S.D.)

DI GIANFELICE DANIELE (MORICONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CROLLARI ANDREA (ATLETICO GRIFONE)

CORRADINI MARIO (CITTA DI FIANO A.S.D.)

MICCICHE ALESSIO (CITTA DI PASSOSCURO)

GATTI MARCO (LE SPRETE VILLANOVA)

KONAN KUAME FELICIEN (POL.ATLETICO DIRITTI)

BONFIGLI FRANCESCO (POSEIDON SPORTING C. 2013)

MARINUCCI EDOARDO (SEMPIONE CALCIO)

DE TOMMASO MATTIA (TESTACCIO 68)

DE CICCIO LUIGI (VIGOR MELLIS)

GARE DEL 12/ 5/2019**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****CAERE MMD - RIANO SOCCER**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- Al 22° del I tempo venivano espulsi i calciatori OLIVIERI Andrea della Soc. CAERE e VOLDIGRINI David della Soc. RIANO per essersi insultati e minacciati vicendevolmente. Entrambe ritardavano l'uscita dal terreno di gioco;

- Al 35° del I tempo veniva allontanato l'allenatore della Società CAERE Sig ANZIMANI Massimo per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro verso il quale a fine gara rivolgeva minacce;

- Al 19° del I tempo veniva espulso il calciatore TAFI Ugo della Società CAERE per cumulo di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi gravemente minacciose all'indirizzo dell'arbitro avvicinandolo minacciosamente fin quando veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Reiterava tale comportamento offensivo e minaccioso anche al termine della gara tanto che doveva intervenire un agente di Pubblica Sicurezza presente. Una volta uscito dallo spogliatoio seguiva l'arbitro con fare minaccioso sino al parcheggio;

- Al 37° del II tempo veniva espulso il calciatore AMOROSO Alessandro della Società CAERE per cumulo di ammonizioni;

- Al 40° del II tempo venivano espulsi i calciatori DI GIANCAMILLO Amedeo della Società CAERE e PETACCA Stefano della Società RIANO per essersi insultati e minacciati vicendevolmente;

- Al 41° del II tempo veniva espulso il calciatore BADINI Luca della Società CAERE per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

Reiterava tale comportamento seguendo l'arbitro per il tragitto che porta agli spogliatoi dove si ripeteva anche una volta che l'arbitro usciva dal locale;

- A questo punto l'arbitro, constatato che a seguito dei provvedimenti sopra citati, la Società CAERE rimaneva in campo con un numero di calciatori insufficiente al prosieguo della gara, ne decretava la fine anticipata;

- Appena fischiata la fine dell'incontro il dirigente della Società CAERE Sig. PICA Sergio minacciava gravemente l'arbitro seguendolo durante il tragitto verso gli spogliatoi tanto che doveva intervenire un agente di Pubblica Sicurezza che scortava il direttore di gara.

Dopo che questi usciva dal suo spogliatoio mentre si dirigeva verso il parcheggio gli rinnovava le offese e minacce.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità della mancata conclusione della gara va ascritta a carico della Società CAERE che a causa di provvedimenti di espulsione a carico di propri calciatori rimaneva con un numero di questi insufficiente al prosieguo, pertanto visto l'art 17 del C.G.S.

SI DECIDE

- A) Di infliggere alla Società CAERE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
- B) Di inibire a ricoprire incarichi federali fino al 30.6.2019 il dirigente della Società CAERE Sig. PICA Sergio;
- C) Di squalificare l'allenatore della Società CAERE Sig. ANZIMANI Massimo per n. 3 gare effettive;
- D) Di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata:

OLIVIERI Andrea Società CAERE	2 gare effettive
DI GIANCAMILLO Amedeo Società CAERE	2 gare effettive
TAFI Ugo Società CAERE	3 gare effettive
BADINI Luca Società CAERE	3 gare effettive
AMOROSO Alessandro Società CAERE	1 gara effettiva
BOLDIGRINI David Società RIANO	2 gare effettive
PETACCA Stefano Società RIANO	2 gare effettive

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2019**

IACOVINI FABIO (SPORTING ANIENE)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo di tesserati avversari.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2019**

LEONE GABRIELE (NUOVA CARCHITTI)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

D UFFIZI GIUSEPPE (NUOVA CARCHITTI)
PAPI LEONARDO (SPORTING ANIENE)

TUZZI LEONARDO (REAL MARINO 90)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

TOSCANO GIAN MARCO (RAYO VELLETRANO)

Per aver rivolto frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI VENANZI MAURIZIO (CASTELCRETONE)

TRIBELLI PIERPAOLO (SPORTING ANIENE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BENIGNI MASSIMILIANO (A FERRARIS VILLANOVA 1956)
D AMICO DANIEL (C.F.C. CERVETERI)
DE CAGNA DAVIDE (ISOLA FARNESE CALCIO SSD)

MILANA STEFANO (ATLETICO OLEVANO)
BARONCINI EMANUELE (GREGORIANA)
SIMEONI ALESSANDRO (VALMONTONE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CACCIAPUOTI ANTONIO (GEMIT MONTEPORZIO)

PATRIARCA ALESSANDRO (REAL MARINO 90)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MATTEI SIMONE (ATLETICO OLEVANO)
EVANGELISTA ALESSIO ARNALDO (ATLETICO TORRES)
SAIU SIMONE (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)
TOSTI CROCE ALBERTO (ESERCITO CALCIO APRILIA)
DI LORENZO STEFANO (POLISPORTIVA MANDELA)
DANIELE CLAUDIO (TFA)

D AMBROSIO ANDREA (ATLETICO TORRES)
GENTILI ALESSANDRO (CASTELCRETONE)
SIMEONI FRANCO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)
CACCIOTTI ELIA (MONTELANICO CALCIO A 5)
DIGLIO ALESSANDRO (SAN MICHELE CALCIO)
CASELLA FRANCESCO (VIRTUS TORVAJANICA)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 11/ 5/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

MIDEPORTE COLLE SALARIO - LEOCON

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società LEOCON

-Osservato che la Società predetta non ha preannunciato né fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- a) di infliggere alla Società LEOCON la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché la penalizzazione di punto in classifica ;
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 100,00 (prima rinuncia)

VIRTUS TORVAJANICA - ROCCA PRIORA CALCIO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società VIRTUS TORVAJANICA

- Osservato che la Società predetta non ha preannunciato né fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F.

SI DECIDE

- a) di infliggere alla Società VIRTUS TORVAJANICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché la penalizzazione di punto in classifica;
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 400,00 (3^o rinuncia)

TIVOLI CALCIO 1919 - CANADESI SPORTING CLUB

Dall'esame degli atti ufficiali è emerso che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della Società CANADESI SPORTING CLUB.

La Società CANADESI SPORTING CLUB per mezzo di un proprio dirigente comunicava che la mancata presentazione era dovuta ad un grave malore che ha colpito un proprio dirigente nonché padre di un calciatore.

Per quanto sopra, scossi dall'accaduto, non se la sentivano di prendere parte all'incontro. All'uopo rilasciava apposita dichiarazione. Preso atto di quanto sopra vista l'eccezionalità dell'evento, questo Giudice avvalendosi della discrezionalità concessagli dall'art. 17 del C.G.S.

SI DECIDE

- a) di annullare la gara in epigrafe ordinandone la ripetizione ovvero l'effettuazione
- b) da mandato alla Delegazione Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

VIRTUS BRACCIANO - SPES 1908

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. VIRTUS BRACCIANO si soprassedie ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 5/2019

DI LIVIO MASSIMO (GRIFO ACADEMY)

Per comportamento non regolamentare nei confronti di un dirigente avversario.

RONCHETTI GIAMPIERO (POL. S.ANGELO ROMANO)

Allontanato per comportamento non regolamentare nei confronti di un dirigente avversario.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

MANGIAVACCHI MASSIMILIANO (ATLETICA ROMA)

Perché al termine della gara ,rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CENTIONI DANILO (ATLETICO MONTEPORZIO)

CASAROLA DAMIANO (CASTELVERDE CALCIO ARL)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2019

OTTAVIANI CARLO (VIRTUS BRACCIANO)

Allontanato per aver insultato un calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2019

MAAMA MABO BEAUDELAIRE (SPORTING SAN CESAREO)

Espulso per aver rivolto frase offensiva all'indirizzo dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare lo attingeva con uno sputo sui pantaloncini reiterando, quindi, le offese.

Sanzione in considerazione della sosta estiva del campionato.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

FLORIO VALENTINO (VILLA ADRIANA)

Espulso per proteste nei confronti dell'arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva fra offensive e minacciose stringendogli, inoltre, un braccio senza causargli conseguenze.

Ritardava l'uscita dal terreno di gioco reiterando il proprio comportamento.

Al termine della gara si posizionava all'esterno dello spogliatoio arbitrale continuando a minacciarlo. Fino all'intervento di altri tesserati.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TINTO LORENZO (SPES 1908)

Espulso per cumulo di ammonizioni alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ripetute frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BONGIO EMANUELE (NUOVA LUNGHEZZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SAPONE ANDREA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

CERRA GIOVANNI (OSTIANTICA CALCIO 1926)

BORIA SIMONE (OSTIANTICA CALCIO 1926)

COLAIACOMO LEONARDO (SIGNIA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GENTILINI RICCARDO (ATLETICO MONTEPORZIO)

ALDOMONTE JACOPO (CITTA DI CERVETERI)

ROSU ANGELO (GRIFO ACADEMY)

TORREGROSSA LUCA (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

DELL OREFICE MANUEL (OSTIANTICA CALCIO 1926)

BAIOCCO GABRIELE (PRO CALCIO CASTEL MADAMA)

SPADAFORA VALENTINO (OTTAVIA)

BATTAGLIA ANDREA (CASTELVERDE CALCIO ARL)

ALCANTARI DAVIDE (CVN CASAL BERNOCCHI)

MEDEI FEDERICO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

CIANCOLA ALESSANDRO (NUOVA LUNGHEZZA)

ILARI CRISTIAN (VILLA ADRIANA)

UBALDI LORENZO (OTTAVIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MELIS RICCARDO (INDOMITA POMEZIA A.S.D.)

FARROTTI LUCA (REAL ROCCA DI PAPA)

VENTURINI MARCELLO (SPORTING SACROFANO)

RICCI LORENZO (PRO MARCELLINA)

ASFAHA DAWIT (SPORTING SACROFANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FIASCHETTI DANIELE (ATLETICO MORENA S.R.L.)

SERAFINI VALERIO (MAGNITUDO FCCG)

LETA ANDREA (PRO MARCELLINA)

VILLA ALESSANDRO (ROMA VIII A R.L.)

ERCOLI LUCA (TOR LUPARA)

PINTO TOMMASO (S.FRANCESCA CABRINI 98)

FLAMINI MIRKO (GRIFO ACADEMY)

MAGNIFICI PAOLO (POL. S.ANGELO ROMANO)

POMPEI FEDERICO (PROCALCIO TORBELLAMONACA)

COCCILO ALESSIO (SANTA MARIA DELLE MOLE)

PARRONI FEDERICO (VIVACE FURLANI 1922)

DYCAJ DANIEL (PRO CALCIO CASTEL MADAMA)

GARE DEL 12/ 5/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

SANTINI MATTEO (CESANO)

Publicato in Roma il 16 Maggio 2019

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto